

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 90 miliardi con le seguenti: 200 miliardi.*

**Seguono Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**78. 13.** (ex 73. 19) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 90 miliardi con le seguenti: 150 miliardi.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.**

**78. 14** (ex 73. 24). Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

« 7-bis. - 1. Alle Regioni che, entro il 30 aprile di ciascun anno, deliberino di rendere operativa, con l'individuazione di uno specifico stanziamento, la misura agevolativa di cui all'articolo 13 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, viene complessivamente destinato un importo non superiore al 15 per cento delle disponibilità di cui al comma precedente, da assegnare pro-quota, a titolo di cofinanziamento statale, in rapporto all'entità delle somme dalle Regioni stesse stanziare per le finalità di cui al medesimo decreto legge n. 79 del 1997. Le risorse statali non utilizzate ai fini di quanto sopra, saranno recuperate al finanziamento degli interventi di cui al primo comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono determinati l'ammontare della percentuale di cofinanziamento statale per gli interventi regionali di cui al decreto

legge n. 79 del 1997 e le relative modalità operative ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania 1, 3, 11 e 6.**

**78. 15** (ex 73. 5.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. - All'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo:

« Tra le spese relative a studi e ricerche di cui al presente comma sono comprese quelle sostenute per la sperimentazione dell'applicabilità su scala industriale di innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente, alla riduzione del consumo delle risorse naturali o al risparmio energetico. »

**Segue compensazione del Gruppo Misto-Verdi.**

**78. 16.** (ex 73. 22) Turrone, Scalia, Paisan.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. All'articolo 74, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo:

« Tra le spese relative a studi e ricerche di cui al presente comma sono comprese quelle sostenute per la sperimentazione dell'applicabilità su scala industriale di innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente, alla riduzione del consumo delle risorse naturali o al risparmio energetico ».

**Seguono compensazioni del gruppo I Democratici-l'Ulivo.**

**78. 20.** (vedi 73. 23). Testa.

*Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:*

**ART. 78-bis.** - (*Estensione di benefici a cooperative agricole*). - 1. In coda all'elenco delle cooperative possono essere ammesse a godere, nei limiti degli stanziamenti a tal fine attualmente previsti dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, sono ammesse a godere degli stessi benefici le cooperative ed i consorzi tra cooperative che alla data del 19 luglio 1993 si trovano nelle condizioni previste dal suddetto articolo, che abbiano presentato domanda entro i termini previsti dalla citata legge, per i quali sia intervenuto, almeno in primo grado, il pronunciamento da parte del tribunale attestante lo stato di insolvenza oppure che si trovino in stato di liquidazione. Pertanto le procedure esecutive nei confronti dei loro soci garanti per l'escusione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.

**78. 01.** (*ex* 73. 010). Losurdo, Lembo, Aloï, Carrara, Colosimo, Franz.

*Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:*

**ART. 78-bis.** - (*Garanzie concesse a favore di cooperative agricole*). - 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 107 miliardi per il 2001 e di lire 123 miliardi per il 2002, fermo restando lo stanziamento finanziario già previsto da detto articolo. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il pagamento da parte dello Stato delle garanzie ammesse per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del Decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è effettuato secondo l'ordine stabilito nell'elenco n. 1 di cui al decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 18 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1996, e sulla base dei criteri contenuti nel decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, 2 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1994, salvo le successive modifiche conseguenti a pronunce definitive in sede amministrativa o giurisdizionale.

3. L'intervento dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del Decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, della legge 19 luglio 1993, n. 237, nei confronti di soci, come individuati in conformità al comma 2, che abbiano rilasciato garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i soci garanti.

4. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti, inseriti nell'elenco di cui al comma 2, per l'esecuzione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'Amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**78. 03.** (*ex* 73. 012). Losurdo, Lembo, Aloï, Carrara, Colosimo, Franz.

*Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:*

**ART. 78-bis.** - (*Interventi a favore delle produzioni vitivinicole danneggiate da organismi nocivi*). - 1. Il presente articolo è finalizzato al risarcimento dei danni subiti dal 1999 dagli impianti vitivinicoli colpiti dalla malattia del fitoplasma denominato « flavescenza dorata » nonché del vettore della *cicalina scaphoideus titanus* e a par-

ziale copertura dei costi di estirpazione, di reimpianto o di rimpiazzo, sostenuti dalle aziende agricole singole o associate. Per reimpianto si intende la sostituzione integrale dei vigneti di ogni singola particella colturale, mentre per rimpiazzo si intende la sostituzione di singoli vitigni all'interno della stessa particella colturale.

2. Ai fini del risarcimento dei danni subiti si applicano in favore delle aziende interessate gli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, secondo le procedure e le modalità in essa previste. Il parametro previsto all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, relativo alla percentuale dei danni subiti dalla azienda agricola rispetto alla sola produzione lorda vendibile vinicola, è ridotto ai fini della presente legge, al 10 per cento al fine di tenere conto del carattere monocolturale delle aziende vinicole. Per il recupero del patrimonio vitivinicolo colpito dalla flavescenza dorata sono assegnate alle regioni interessate risorse statali fino ad un limite complessivo di spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 distribuite proporzionalmente all'incidenza della malattia sul territorio regionale nell'anno precedente all'assegnazione e secondo modalità stabilite da Decreto del Ministero per le Politiche agricole e forestali. Le regioni potranno altresì assegnare proprie risorse allo speciale capitolo istituito per il recupero del patrimonio vitivinicolo colpito dalla flavescenza dorata e concederanno alle aziende un contributo per la copertura dei costi di estirpazione, reimpianto o rimpiazzo dei vigneti secondo le modalità stabilite ai successivi commi 2. Le aziende agricole di cui al presente comma hanno titolo agli interventi previsti all'articolo 3 comma 2 lettere *b)* e *c)* della legge 14 febbraio 1992 rapportati all'ettaro di superficie e nella misura da stabilirsi nel Decreto del Ministero per le politiche agricole e forestali previsto dal comma 9 della presente legge.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi, dalle regioni secondo la modalità e i parametri fissati con proprio regolamento alle seguenti condizioni:

*a)* che il reimpianto avvenga in particelle non infestate, purché site nella stessa zona e condotte dallo stesso imprenditore danneggiato;

*b)* che siano presentate le fatture dell'acquisto delle barbatelle che devono essere garantite esenti da fitoplasma, dei pali di sostegno, dei fili di acciaio, delle ancore di ogni altro materiale necessario all'impianto di un vigneto costituendone parte integrante. Le spese per l'esecuzione delle fasi di estirpazione e di reimpianto, sostenute dai viticoltori con proprio lavoro, devono essere adeguatamente rendicontate;

*c)* che i beneficiari dei contributi siano, a qualunque titolo, i conduttori del vigneto danneggiato.

5. I contributi sono erogati nella misura del 50 per cento a seguito del provvedimento di accertamento del danno e della conseguente autorizzazione del reimpianto o rimpiazzo adottata da parte dei competenti uffici provinciali e regionali e la restante parte a consultivo e reimpianto o rimpiazzo avvenuti.

6. La concessione dei contributi è condizionata alla verifica dell'impegno a realizzare l'attività di profilassi necessaria, indicata dai servizi fitosanitari regionali, e dal rispetto delle norme di impianto e coltivazione contenute nei disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche o delle denominazioni di origine.

7. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nella misura del 40 per cento anche ai produttori agricoli che non intendano reimpiantare, a condizione che cedano il diritto a soggetti che si impegnino a reimpiantare entro 3 anni nella stessa zona a indicazione geografica tipica o a denominazione di origine della provincia nella quale insiste il vigneto oggetto di concessione.

8. I rapporti tra i proprietari ed affittuari in relazione ai contributi di cui al presente articolo sono disciplinati dalle regioni e dalle province autonome.

9. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma 2, la somma di lire 2

miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 è destinata alla concessione alle cantine cooperative del prestito agevolato di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f) della legge 185/92 con le modalità ivi previste.

10. I contributi sono concessi anche a coloro che hanno effettuato l'estirpazione, il reimpianto o il rimpiazzo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché la richiesta sia accompagnata dalla documentazione che l'intervento è stato eseguito su impianti colpiti dalla malattia di cui al comma 1 del medesimo articolo. Le modalità di determinazione ditali contributi sono stabilite con decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali, da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Il presente articolo è valutato in lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001-2002.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**78. 02.** (ex 73. 011). Losurdo, Aloï, Carrara, Colosimo, Franz.

*Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:*

#### **Art. 78-bis.**

1. L'articolo 3 del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito dalla legge n. 135 del 1997 « Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione » è abrogato.

**78. 04.** (ex 73. 014). Giancarlo Giorgetti, Donner, Martinelli.

*Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:*

**ART. 78-bis.** - (*Interventi per il miglioramento dell'offerta turistica*). - 1. Al fine di qualificare l'offerta turistica e migliorare le strutture ricettive già esistenti quali alberghi, residenze turistico-alberghiere, locande, campeggi, villaggi turistici, parchi per vacanza, ostelli per la gioventù, rifugi alpini o escursionistici, sono ammessi a interventi contributivi:

a) la ristrutturazione, l'ampliamento, l'ammodernamento ed il miglioramento, comprensivi degli arredi e delle attrezzature delle strutture ricettive e turistiche di cui sopra;

b) la qualificazione di strutture, attrezzature e impianti complementari alla ricettività, volti alla valorizzazione delle risorse turistiche di base.

2. I contributi sono concessi:

a) per le iniziative di cui al comma 1 lettera a) alle piccole e medie imprese titolari delle attività ivi indicate, che siano in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997;

b) per le iniziative di cui al comma 1 lettera b), ai consorzi o cooperative di operatori nei quali sia maggioritaria la presenza di imprese turistiche.

3. Agli imprenditori è concesso un contributo pari al 36 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2002. Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e delle tabelle ad esso allegate, fino al 31 dicembre 2002, gli interventi di cui al presente articolo, comma 1 lettere a) e b), sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con aliquota del 10 per cento.

4. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 2 e 3 nonché le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento di banche, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante l'intervento delle aziende unità sanitarie locali, in funzione dell'osservanza

delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse per edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli anni a decorrere da 1997, se dovuta.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 200.000;

2002: - 200.000;

2003: - 200.000.

**78. 05.** (ex 73. 016). Testa.

**(A.C. 7328-bis - sezione 8)**

**ARTICOLO 79 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**CAPO II**

**DISPOSIZIONI PER ACCELERARE  
I PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE**

**ART. 79.**

*(Razionalizzazione e accelerazione delle procedure di liquidazione delle società del gruppo EFIM).*

1. I patrimoni delle seguenti società in liquidazione coatta amministrativa: Alucasa Spa, Alutekna Spa, Alures Spa, Almax Italia Spa, Comsal Spa, Nuova Comsal Spa, Sardal Spa, Sistemi e Spazio Spa, sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, con ogni componente

attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso, alla società Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa. I compendi così trasferiti costituiscono, ad ogni effetto di legge, altrettanti patrimoni separati sia tra di loro, sia dal patrimonio della società Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le liquidazioni coatte amministrative delle predette società sono chiuse alla data di entrata in vigore della presente legge e gli organi delle stesse presentano il rendiconto agli organi della liquidazione coatta amministrativa della società Alumix Spa.

2. I patrimoni delle seguenti società in liquidazione coatta amministrativa: Breda Progetti e Costruzioni Spa, Ecosafe Spa, Edina Spa, Efimdata Spa, Etna Vini Spa, Istituto Ricerche Breda Spa, Metallotecnica Veneta Spa, Nuova Safim Spa, Nuova Sopal Spa, Olisud Spa, Reggiane OMI Spa, Safimgest Spa, Termomeccanica Italiana Spa, sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso, alla società Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa. I compendi così trasferiti costituiscono, ad ogni effetto di legge, altrettanti patrimoni separati sia tra di loro, sia dal patrimonio della società Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le liquidazioni coatte amministrative delle predette società, il cui patrimonio è trasferito, sono chiuse alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli organi di tali liquidazioni coatte amministrative presentano il loro rendiconto agli organi della liquidazione coatta amministrativa della società Efimpianti Spa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nomina due commissari liquidatori in aggiunta a quello in carica alla società Efimpianti Spa.

3. Tutte le cause pendenti, promosse da e contro le società i cui patrimoni sono trasferiti ai sensi dei commi 1 e 2, sono proseguite direttamente ed a cura della società Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa e della società Efimpianti

Spa in liquidazione coatta amministrativa, che, nella veste di società subentranti nei patrimoni trasferiti devono, ai fini della prosecuzione, costituirsi nei giudizi nella udienza immediatamente successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza farsi luogo alla interruzione dei procedimenti. Il commissario liquidatore dell'EFIM, nella sua qualità di autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, come sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, vigila sulla piena applicazione e attuazione della disposizione di cui al precedente periodo impartendo direttive ai commissari liquidatori confermati o di nuova nomina affinché assumano tutte le necessarie e opportune iniziative per la sollecita cura e definizione dei giudizi pendenti, ivi compresi quelli che hanno ad oggetto l'accertamento di responsabilità ed il risarcimento dei danni, già promossi nei confronti di ex amministratori, di direttori generali investiti formalmente di poteri gestionali diretti nelle predette società e di componenti dei collegi sindacali delle società in liquidazione, nonché nei confronti delle società di revisione incaricate di certificare i bilanci precedenti, e di terzi che comunque abbiano avuto rapporti patrimoniali con le medesime società. Alla gestione delle disponibilità finanziarie della società Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa e della società Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa si applica l'articolo 5, comma 7, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sostituendosi al conto infruttifero intestato ad EFIM in liquidazione coatta amministrativa il conto aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato, rispettivamente, alla società Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa e alla società Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa.

4. I patrimoni delle seguenti società in liquidazione coatta amministrativa: Breda Energia Spa, Bredafin Innovazione Spa, Breda Fucine Meridionali Spa, CESIS Spa, C.T.O. Spa, Efimservizi Spa, Oto Breda Finanziaria Spa, Oto Trasm Spa, Sistemi e Tecnologie Speciali Spa, Safim Leasing Spa, sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso, alla società Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione coatta amministrativa. I patrimoni trasferiti alla società Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione coatta amministrativa, ad ogni effetto di legge, costituiscono altrettanti patrimoni separati sia tra di loro, sia dal patrimonio della società Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione coatta amministrativa, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche allo scopo di garantire ai creditori il mantenimento delle posizioni giuridiche. Le liquidazioni coatte amministrative delle predette società sono chiuse alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli organi di tali liquidazioni coatte amministrative presentano il loro rendiconto agli organi della liquidazione coatta amministrativa della società Nuova Breda Fucine Spa. Tutte le cause pendenti, promosse da e contro le società i cui patrimoni sono trasferiti ai sensi del presente comma, sono proseguite direttamente ed a cura della società Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione coatta amministrativa che, nella veste di società subentrante nei patrimoni trasferiti deve, ai fini della prosecuzione, costituirsi nei giudizi nella udienza immediatamente successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza farsi luogo alla interruzione dei procedimenti. Il commissario liquidatore dell'EFIM, nella sua qualità di autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, come sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, vigila sulla piena applicazione e attuazione della disposi-

zione di cui al precedente periodo, impartendo direttive ai commissari liquidatori confermati o di nuova nomina affinché assumano tutte le necessarie e opportune iniziative per la sollecita cura e definizione dei giudizi pendenti, ivi compresi quelli che hanno ad oggetto l'accertamento di responsabilità ed il risarcimento dei danni, già promossi nei confronti di ex amministratori, di direttori generali investiti formalmente di poteri gestionali diretti nelle predette società e di componenti dei collegi sindacali delle società in liquidazione, nonché nei confronti delle società di revisione incaricate di certificare i bilanci precedenti, e di terzi che comunque abbiano avuto rapporti patrimoniali con le medesime società. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nomina due commissari liquidatori in aggiunta a quello in carica nella società Nuova Breda Fucine Spa.

5. Alle società F.E.B. Spa e Safim Factor Spa in liquidazione coatta amministrativa si applica il comma 4, ad esclusione dell'ultimo periodo, qualora non abbiano presentato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la proposta di concordato di cui all'articolo 214 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o non abbiano altrimenti chiuso la liquidazione coatta amministrativa.

6. I trasferimenti dei patrimoni e dei rapporti di cui al presente articolo sono effettuati a titolo gratuito. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle norme contenute nel presente articolo sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.

7. I crediti e i debiti dell'EFIM e delle società elencate nei commi 1 e 2 nei confronti della Amministrazione finanziaria e dello Stato sono estinti alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualunque azione giudiziaria pendente davanti a giurisdizioni tributarie, civili o amministrative cessa alla data di entrata in vigore della presente legge. Spese e onorari dei procedimenti giudiziari relativi alle attività antecedenti all'estinzione vengono deter-

minati con provvedimento del giudice davanti al quale pendevano i provvedimenti estinti.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 79 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 79.

*(Razionalizzazione e accelerazione delle procedure di liquidazione delle società del gruppo EFIM).*

*Sopprimerlo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**79. 1.** (ex \* 74. 1). Bonato, Giordano, De Cesaris, Edo Rossi.

*Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

**79. 2.** (ex \*\* 74. 2). Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani, Giancarlo Giorgetti, Colombo.

*Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

**79. 3.** (ex \*\* 74. 5). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.*

**79. 4.** (ex 74. 4). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Sopprimere il comma 7.*

**79. 5.** (ex 74. 6). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Manzoni.

**(Approvato)**

*Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

Le azioni giudiziarie pendenti tra le medesime parti, davanti a giurisdizioni tributarie civili o amministrative cessano alla data di entrata in vigore della presente legge.

*Aggiungere, dopo il terzo periodo i seguenti:* Restano ferme le responsabilità degli amministratori per danni eventualmente prodotti. Nei loro confronti lo Stato è surrogato all'Efim e rispettivamente alle società di cui ai commi 1 e 2.

**79. 7.** La Commissione.

*Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: provvedimenti, con: procedimenti.*

**79. 6.** Governo.

*Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:*

**ART. 79-bis. (Trasformazione in società per azioni della Cassa Depositi e Prestiti).** - 1. Per il conseguimento degli obiettivi di risanamento finanziario e di ampliamento della gamma dei servizi forniti, la Cassa Depositi e Prestiti è trasformata, con decorrenza 1° gennaio 2000, in società per azioni.

2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, si procederà alla cessione a privati investitori delle azioni derivanti dalla trasformazione di cui al comma 1, con le modalità stabilite dal Consiglio dei Ministri con propria deliberazione, che invia al Parlamento per acquisire il preventivo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni.

**79. 01.** (ex 74. 0. 1). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:*

**Art. 79-bis.**

1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole « a un anno » sono sostituite dalle seguenti: « a sei mesi ».

**79. 02.** (ex 74. 0. 2). Contento, Bono, Armani, Rasi.

*Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:*

**Art. 79-bis.**

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole « la stessa data » sono sostituite dalle seguenti: « il 30 settembre 2001 ».

**79. 03.** (ex 74. 0. 3). Contento, Bono, Armani, Rasi.

*Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:*

**ART. 79-bis. (Privatizzazione della RAI Spa).** - 1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Tesoro provvede con propri decreti ad emanare disposizioni per la privatizzazione parziale della società concessionaria del servizio pubblico televisivo di cui all'articolo 2 della legge 6 agosto 1990, n. 223 mediante:

a) La predisposizione ed attuazione degli opportuni interventi di riorganizzazione societaria, ivi comprese operazioni di scorporo societario, propedeutici alla privatizzazione di RAI Radiotelevisione Italiana Spa, con attribuzione di due reti televisive facenti capo a RAI Radiotelevisione Italiana Spa a due distinte società per azioni;

b) L'attribuzione della totalità delle azioni delle società di cui alla lettera a) al

Ministero del Tesoro, cui spettano gli adempimenti complementari e strumentali delle relative operazioni di scorporo;

c) Il mantenimento in capo a RAI Radiotelevisione Italiana Spa di una rete televisiva di carattere cosiddetto « generalista », per l'assolvimento dei compiti di servizio pubblico radiotelevisivo;

d) Il collocamento azionario sul mercato, mediante offerta pubblica di vendita, della totalità della partecipazione azionaria detenuta dal Tesoro nelle due società di cui alla lettera a);

e) Il collocamento azionario sul mercato, mediante offerta pubblica di vendita, con decisione assunta da RAI Radiotelevisione Italiana Spa, della totalità delle azioni delle società consociate RAI Trade Spa, Sipra, Rai Sat, RAI Corporation, Rai Way spa, Rai Cinema, Rai Net e Serra Creativa;

f) L'indicazione dell'importo minimo del netto ricavo delle operazioni di collocamento azionario di cui alle lettere d) ed e);

g) La soppressione, con decorrenza dal completamento delle operazioni di dismissione di cui al presente articolo, di trasferimenti finanziari a carico del bilancio pubblico a favore della società concessionaria del servizio pubblico televisivo di cui all'articolo 2 della legge 6 agosto 1990, n. 223, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 3, comma 2, della presente legge.

2. Gli introiti derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al presente articolo sono destinati per il novanta per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432. La restante quota, pari al dieci per cento, è destinata ad un programma di investimenti nel settore dell'istruzione scolastica pubblica, finalizzati ad elevare il contenuto tecnologico degli strumenti didattici.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al presente articolo, è abolito il canone di abbonamento alla radiotele-

visione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modificazioni.

4. I commi 9 e 10 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono sostituiti dai seguenti:

9. I titolari di concessioni radiotelevisive sono tenuti al pagamento:

a) di un canone annuo pari al 5 per cento del fatturato, se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) di un canone annuo pari al 5 per cento del fatturato, fino ad un massimo di lire 200 milioni, se emittente radiofonica nazionale, fino ad un massimo di lire 50 milioni se emittente televisiva locale, e fino ad un massimo di lire 30 milioni se emittente radiofonica locale.

10. I canoni sono versati entro il 31 ottobre di ciascun anno sulla base del fatturato, conseguito nell'anno precedente riferibile all'esercizio di attività radiotelevisiva o di attività connesse, anche attraverso società controllate, tenendo conto altresì dei proventi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000 i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone sulla base del fatturato conseguito nel 1999. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto col Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze. L'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni può disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 7), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Cinquanta miliardi di lire annue, a decorrere dal 2001 sono destinate alle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Conseguentemente all'articolo 45, comma 3,

della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: « e 33 miliardi per l'anno 2001 » sono soppresse.

10-bis. All'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5, della citata legge n. 249 del 1997 sono soppresse infine le parole: « canoni e ».

4. Le maggiori entrate, derivanti dall'applicazione delle norme di cui al presente articolo, sono assegnate alla società concessionaria del servizio pubblico televisivo di cui all'articolo 2 della legge 6 agosto 1990, n. 223, quale corrispettivo dello stesso.

**79. 04.** (ex 74. 0. 4). Cambursano, Testa.

#### SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 79.05 DEL GOVERNO

*Sostituire la parola: ventiquattro, con le seguenti: dodici.*

**0. 79. 05. 1.** Giancarlo Giorgetti.

*Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:*

ART. 79-bis.

*(Dismissione immobili degli enti previdenziali pubblici).*

1. Al fine di favorire il completamento dei processi di dismissione dei patrimoni immobiliari degli enti previdenziali pubblici, il termine di durata dell'operatività dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, istituito ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, è differito di ventiquattro mesi. L'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici svolge attività di consulenza e di supporto tecnico da rendere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed i compiti sono di volta in volta ad esso conferiti dallo stesso Ministro.

**79. 05.** Governo.

**(Approvato)**

#### SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 79.06 DEL GOVERNO

*Sopprimere il comma 2.*

**0. 79. 06. 1.** Possa.

*All'articolo 79, aggiungere il seguente:*

ART. 79-bis.

*(Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato).*

1. Il contributo ventennale previsto dall'articolo 22 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante disposizioni sulla ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, deve considerarsi incremento del fondo di dotazione dell'Istituto di cui all'articolo 22 della legge 13 luglio 1966, n. 559 (Nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato).

2. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1966, n. 559 è aggiunto il seguente periodo: 6) dal contributo previsto dall'articolo 22 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

**79. 06.** Governo.

**(Approvato)**

#### (A.C. 7328-bis – sezione 9)

#### ARTICOLO 74 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 74.

*(Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale).*

1. All'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

« 9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno di cui al comma 1, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento mede-

simo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad un fondo di rotazione da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione:

a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorità delle aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione ».

#### ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 74 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 74.

*Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:*

##### ART. 74-bis.

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica approva i patti territoriali specializzati in agricoltura e pesca pervenuti entro la scadenza del bando del 15 maggio 2000, che hanno positivamente superato l'istruttoria, e ne finanzia le iniziative imprenditoriali nell'ambito delle risorse per le aree depresse e le intese istituzionali di programma. Le regioni possono finanziare le iniziative infrastrutturali proposte negli stessi patti.

tura e pesca pervenuti entro la scadenza del bando del 15 maggio 2000, che hanno positivamente superato l'istruttoria, e ne finanzia le iniziative imprenditoriali nell'ambito delle risorse per le aree depresse e le intese istituzionali di programma. Le regioni possono finanziare le iniziative infrastrutturali proposte negli stessi patti.

**74. 05.** La Commissione.

*(Approvato)*

#### *(A.C. 7328-bis – sezione 10)*

#### ARTICOLO 68 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### TITOLO IV

##### INTERVENTI PER LO SVILUPPO

##### CAPO I

#### DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE

##### ART. 68.

*(Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS).*

1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo destinato al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del Programma nazionale della ricerca ed anche con riferimento al settore delle ICT ed al progetto « Genoma », nonchè per il finanziamento di progetti per lo sviluppo della società dell'informazione relativi all'introduzione delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione, all'informatizzazione della pubblica amministrazione, compreso il monitoraggio della spesa, allo sviluppo tecnologico delle imprese, alla formazione all'utilizzo dei relativi strumenti e alla riduzione delle emissioni elet-

tromagnetiche. La dotazione del fondo è determinata in misura pari al 10 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione. Alla ripartizione del fondo tra le diverse finalizzazioni provvede il Consiglio dei ministri.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinati procedure, modalità e strumenti per l'utilizzo dei fondi assegnati.

#### SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 68 DEL DISEGNO DI LEGGE

#### ART. 68.

##### SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 68. 010 DELLA COMMISSIONE.

*Sostituire* non inferiore al 10 per cento *con:* non inferiore al 20 per cento.

*Conseguentemente aggiungere la seguente lettera:*

d) sostegno ai piani regionali di risanamento per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

**0. 68. 010. 5.** Giancarlo Giorgetti, Terzi.

*Sostituire il numero 10 con il numero 5.*

**0. 68. 010. 1.** Possa.

*Sostituire le parole da:* con particolare riferimento *fino alla fine (numero c) incluso) con:* ed è assegnato ad un'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. En-

tro il 28 febbraio 2001 il Ministero dell'ambiente emana il decreto per la ripartizione triennale del fondo.

**0. 68. 010. 4.** Scalia, Vigni, Turrone, Paissan, Casinelli.

*Sopprimere il punto b).*

**0. 68. 010. 2.** Possa, Vito.

*All'articolo aggiuntivo 68-bis (emendamento della Commissione) sono aggiunti i seguenti punti:*

d) adeguamento delle strutture e degli strumenti delle agenzie per la protezione dell'ambiente per le attività di cui al decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381, nonché potenziamento, formazione e aggiornamento del personale degli istituti pubblici che si occupano di controllo dell'inquinamento elettromagnetico;

e) realizzazione di un monitoraggio, anche attraverso la misurazione delle mappe dei livelli di inquinamento elettromagnetico, propedeutico alla elaborazione dei piani di risanamento finalizzati al graduale adeguamento delle fonti di emissione ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti dallo Stato.

**0. 68. 010. 3.** Scalia, Paissan, Turrone.

*Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:*

#### ART. 68-bis.

1. Una quota non inferiore al 10 per cento della dotazione del fondo di cui all'articolo 68 è destinata alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, con particolare riferimento alle seguenti finalità:

a) sostegno ad attività di studio e di ricerca per approfondire la conoscenza dei rischi connessi all'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

b) realizzazione del catasto nazionale delle sorgenti fisse di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché adeguamento delle strutture e formazione del personale degli istituti pubblici addetti ai controlli sull'inquinamento elettromagnetico;

c) incentivi per la promozione di nuove tecnologie a basso impatto ambientale in grado di minimizzare le esposizioni e di raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal decreto ministeriale n. 381 del 1998.

**68. 010.** La Commissione.

*(Approvato)*

*(A.C. 7328-bis — sezione 11)*

ARTICOLO 60 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 60.

*(Monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere).*

1. Nel quadro delle competenze di governo della spesa da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di garanzia verso il cittadino di appropriatezza ed efficacia delle prestazioni di cura da parte del Ministero della sanità, e nel rispetto dei compiti attribuiti alle regioni in materia sanitaria, al fine di migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nelle sue componenti farmaceutica, diagnostica e specialistica, e di semplificare le transazioni tra il cittadino, gli operatori e le istituzioni preposte, viene introdotta la gestione informatizzata delle prescrizioni relative alle prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche e ospedaliere, erogate da soggetti pubblici e privati accreditati al fine di monitorare il processo di erogazione delle prestazioni, attraverso la cooperazione dei sistemi informativi dei soggetti erogatori con il sistema informativo sanitario.

2. Il sistema di monitoraggio interconnette i medici e gli altri operatori sanitari

di cui al comma 1, il Ministero della sanità, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali e dispone, per la consultazione in linea e ai diversi livelli di competenza, delle informazioni relative:

a) ai farmaci del Servizio sanitario nazionale;

b) alle diverse prestazioni farmaceutiche, diagnostiche e specialistiche erogabili;

c) all'andamento dei consumi dei farmaci e delle prestazioni;

d) all'andamento della spesa relativa.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana i regolamenti e i decreti attuativi, individuando le risorse finanziarie nell'ambito di quelle indicate dall'articolo 68, definendo le modalità operative e i relativi adempimenti, le modalità di trasmissione dei dati ed il flusso delle informazioni tra i diversi organismi di cui al comma 2.

4. Le soluzioni adottate dovranno rispettare le norme sulla sicurezza e sulla riservatezza dei dati secondo le leggi vigenti e risultare coerenti con le linee generali del processo di evoluzione dell'utilizzo dell'informatica nell'amministrazione.

5. Entro il 1° gennaio 2002 o le diverse date stabilite con i decreti attuativi di cui al comma 3, tutte le prescrizioni sopracitate dovranno essere trasmissibili e monitorabili per via telematica.

6. Per l'avvio del nuovo sistema informativo nazionale del Ministero della sanità, nonché per l'estensione dell'impiego sperimentale della carta sanitaria prevista dal progetto europeo « NETLINK » è auto-

rizzata per l'anno 2001 la spesa rispettivamente di lire 13 miliardi e di lire 5 miliardi.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 60 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 60

*(Monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere)*

*Sopprimere il comma 1.*

**60. 1.** (ex 56. 6). Malavenda.

*Sopprimere il comma 2.*

**60. 2.** (ex 56. 5). Malavenda.

*Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente:*

2. Il sistema di monitoraggio realizza interconnessioni dei medici e degli altri operatori sanitari di cui al comma 1 con le aziende sanitarie e le regioni e delle regioni con il Ministero della sanità, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, disponendo per la consultazione in linea e ai diversi livelli di competenza, delle informazioni relative:.

*Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I regolamenti ed i decreti attuativi si attengono al criterio prioritario del rispetto della compatibilità del sistema con gli specifici sistemi informativi attivati dalle regioni e dalla province autonome.

**60. 3.** (ex 56. 22). Alessandro Rubino, Possa, Conte.

*Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente:*

2. Il sistema di monitoraggio realizza interconnessioni dei medici e degli altri

operatori sanitari di cui al comma 1 con le aziende sanitarie e le regioni e delle regioni con il Ministero della sanità, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le Regioni, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, disponendo per la consultazione in linea ed ai diversi livelli di competenza, delle informazioni relative:.

**60. 4.** (ex 56. 14). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

*Al comma 3, dopo le parole: province autonome di Trento e Bolzano aggiungere le seguenti: nonché previo parere delle competenti commissioni parlamentari.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**60. 5.** (ex 56. 24). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 3, sopprimere le parole: nell'ambito di quelle indicate dall'articolo 63.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**60. 6.** (ex 56. 8). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

*Al comma 3 sostituire le parole: nell'ambito di con le seguenti: con esclusione.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**60. 7.** (ex 56. 23). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 3, sostituire le parole: nell'ambito di: con la seguente: escluse.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**60. 8.** (ex 56. 26). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I regolamenti ed i decreti attuativi si attengono al criterio prioritario del rispetto della compatibilità del sistema con gli specifici sistemi informativi attivati dalle regioni e dalla province autonome.

**60. 9.** (ex 56. 15). Teresio Delfino, Grillo, Volontè, Tassone, Cutrufo.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono a completo carico del bilancio dello Stato.

**60. 10.** (ex 56. 25). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Sopprimere il comma 4.*

**60. 11.** (ex 56. 3). Malavenda.

*Sopprimere il comma 5.*

**60. 12.** (ex 56. 2). Malavenda.

*Sopprimere il comma 6.*

**60. 13.** (ex 56. 1). Malavenda.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* All'articolo 123, comma primo, lettera c), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, le parole: « sia conservata copia di tutte le ricette e » sono soppresse.

**60. 14.** (ex 56. 9). Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Tassone, Grillo.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* All'articolo 38, comma quarto, del regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, le parole: « i farmacisti deb-

bono conservare per la durata di cinque anni copia di tutte le ricette spedite » sono sostituite dalle seguenti: « i farmacisti debbono conservare per sei mesi le ricette spedite concernenti preparazioni estemporanee ».

**60. 15.** (ex 56. 10). Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Tassone, Grillo.

**(Approvato).**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* All'articolo 5, al comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 e successive modificazioni le parole: « dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

**60. 16.** (ex 56. 18). Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Cutrufo, Tassone.

**(A.C. 7328-bis – sezione 12)**

ARTICOLO 61 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 61.

*(Disposizioni per l'appropriatezza nell'erogazione dell'assistenza sanitaria).*

1. Nella definizione delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, le regioni inseriscono un valore soglia di durata della degenza per i ricoveri ordinari nei reparti di lungodegenza, oltre il quale si applica una riduzione della tariffa giornaliera, fatta salva la garanzia della continuità dell'assistenza. Il valore soglia è fissato al massimo in sessanta giorni di degenza; la riduzione tariffaria è pari ad almeno il 30 per cento della tariffa giornaliera piena.

2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 72, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo

analitico annuo di almeno il 2 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione in conformità a specifici protocolli di valutazione.

3. Le regioni applicano abbattimenti sulla remunerazione complessiva dei soggetti erogatori presso i quali si registrino frequenze di ricoveri inappropriati superiori agli *standard* stabiliti dalla regione stessa.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 61 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 61.**

*(Disposizioni per l'appropriatezza nell'erogazione dell'assistenza sanitaria).*

*Sopprimerlo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**61. 1.** (ex 58. 5). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

*Sopprimerlo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.**

**61. 2.** (ex 58. 34). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Sopprimere il comma 1.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6**

**61. 3.** (ex 58. 33). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: ove siano assicurati adeguati programmi di as-*

*sistenza domiciliare integrata e centri residenziali per le cure palliative.*

**61. 5.** *(Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 58. 35).* Governo.

**(Approvato)**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: di durata della degenza fino alla fine del comma, con le seguenti: guida di durata delle degenze per i ricoveri ordinari nei reparti di lungodegenza.*

**61. 6.** (ex 58. 32). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nei reparti di lungodegenza fino alla fine del comma con le seguenti: « a carattere cronico » nei reparti di lungodegenza oltre il quale si applica una riduzione della tariffa giornaliera, fatta salva la garanzia della continuità dell'assistenza. Il valore soglia è fissato al massimo in sessanta giorni di degenza previa verifica di particolari condizioni che ne rendano ammissibile la deroga; la riduzione tariffaria non potrà superare il 30 per cento della tariffa giornaliera piena.*

**61. 4.** (ex 58. 16). Lucchese, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Savelli.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: oltre il quale si applica fino alla fine del comma.*

**61. 7.** (ex 58. 31). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: oltre il quale si applica una riduzione della tariffa giornaliera.*

**61. 8.** (ex 58. 30). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.